

TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

R.G. 980 / 2020

Verbale di udienza

All'udienza del 18.3.2020, ad ore 10.10, tenuta presso il Tribunale di Trieste per decidere sull'istanza presentata dalla Questura di Gorizia in data 17/3/2020, alle ore 8.59, di convalida del trattenimento disposto dal Questore della Provincia di Gorizia d.d. 15.3.2020, notificato il giorno stesso ad ore 10.25, di [REDACTED] nato in Egitto il [REDACTED] c.u.i. 05JUZKW (cittadino Egiziano richiedente protezione internazionale) per sessanta giorni, sono presenti:

per la Questura di Gorizia l'ass. Capo Coord. [REDACTED]

per [REDACTED], non presente di persona, l'avv. [REDACTED] del Foro di Trieste.

Il giudice dà atto del provvedimento dd. 10 marzo 2020 della Commissione nazionale con cui la sospensione delle audizioni dei richiedenti asilo (già disposta con provvedimento della stessa Commissione Nazionale n. 1788 del 24.2.2020 nella zona inizialmente interessata dall'emergenza) è stata estesa a tutti i collegi territoriali, tra cui anche quello di Trieste e di Udine.

Il funzionario a domanda risponde: "in questo momento la pratica è stata attenzionata alla commissione ma è stato risposto che le udienze sono al momento sono sospese".

Chiede la convalida del trattenimento.

L'Avv. [REDACTED] chiede il rigetto della convalida come da memoria.

Il giudice si riserva.

Chiuso ad ore 11.16.

Il giudice

Dott. Arturo Picciotto

Di seguito, ad ore 11.40 da lettura del seguente provvedimento, nessuno presente per le parti, alle quali si dispone che venga comunicato.

non convalida

il trattenimento richiesto.

Il provvedimento è depositato telematicamente insieme al verbale.

Con separato provvedimento si liquidano le spese.

Trieste, 18 marzo 2020, ore 11.44.

Il giudice
Dott. Arturo Picciotto

TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

R.G. 980/2020

Il Giudice designato

Sciogliendo la riserva in ordine alla richiesta di convalida del trattenimento disposto dal Questore della Provincia di Gorizia dd. 15.3.2020, notificato il giorno stesso ad ore 10.25, ~~_____~~, nato in Egitto il ~~_____~~, c.u.i. 05JUZKW (cittadino Egiziano richiedente protezione internazionale) per sessanta giorni; dato atto che il richiedente protezione non è comparso in udienza, dopo la comunicazione via mail certificata del difensore alla Questura che *“non vi è la necessità che il sig. ~~_____~~ partecipi all'udienza”*; lette le difese depositate nell'interesse di ~~_____~~ richiedente protezione internazionale dopo l'ordine di trattenimento, già convalidato dal giudice di pace, e disposto dal Questore di Milano; osservato che a seguito delle misure eccezionali disposte per l'emergenza epidemiologia da Covid-19, è stata estesa dalla Commissione nazionale, con provvedimento n. 2327 del 10 marzo 2020, la sospensione delle audizioni dei richiedenti asilo (già disposta con provvedimento della stessa Commissione Nazionale n. 1788 del 24.2.2020 nella zona inizialmente interessata dall'emergenza) a tutti i collegi territoriali, tra cui anche quello di Trieste e di Udine; preso atto che con il Provvedimento del Questore di Gorizia si dispone il trattenimento e si chiede di prorogare lo stesso *“per un periodo di 60 giorni”* ... *“fino alla conclusione della procedura di richiesta di protezione internazionale”* da parte della commissione territoriale di Trieste-Udine; osservato che detto trattenimento è, nel caso in esame, strettamente funzionale alla tempestiva trattazione della domanda di protezione internazionale ed alla successiva ed eventuale esecuzione dell'espulsione; osservato che il provvedimento di trattenimento in un CPR è misura di privazione della libertà personale, adottabile in presenza delle condizioni di legge e coperta dalla garanzia costituzionale dell'art. 13 Cost.; considerato che la PA ha riferito in udienza che la domanda è stata trasmessa ma che sono sospese le attività di audizione; stimato che la sospensione delle audizioni fino al 3 aprile 2020, sospensione che di fatto potrebbe essere prorogata a data successiva e allo stato non preventivabile, fa venire meno il nesso di strumentalità tra il trattenimento ed il concreto svolgimento degli accertamenti – e prima tra tutti l'audizione del richiedente – e rende così non giustificabile la compressione del diritto di libertà personale; tutto ciò premesso;